



D.R. n. 1113/2020/SOTPDSD - Prot. n. 58578 del 30 settembre 2020 - Tit. V – Cl. 5

IL RETTORE

- VISTO** Lo Statuto di Ateneo;
- VISTO** l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
- VISTO** il Regolamento sulle Collaborazioni Studentesche emanato con D.R. n. 477 del 5 aprile 2019;
- VISTO** il D.R. n. 1109 del 26/06/2019 con il quale è stato emanato il bando di selezione per l'assegnazione di Collaborazioni studentesche ad attività connesse ai servizi resi dall'Ateneo per l'a.a. 2018/2019 e la relativa graduatoria emanata con D.R. 2551 del 2/12/2019;
- CONSIDERATO** che in applicazione delle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 9/3/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19, a decorrere dal mese di marzo 2020 si è determinata la totale sospensione delle attività amministrative tanto presso l'Amministrazione Centrale che presso le strutture didattiche e scientifiche periferiche e che tale misura è stata mantenuta a seguito di successive disposizioni governative d'intesa con le competenti autorità sanitarie e di Protezione Civile;
- CONSIDERATO** che a causa del perdurare dello stato di emergenza sanitaria COVID-19 le attività di collaborazione degli studenti ai servizi dell'Ateneo sono state parimenti sospese sino a diversa disposizione delle competenti autorità fatta salva l'ipotesi di possibile svolgimento degli incarichi con modalità a distanza ove ciò sia ritenuto utile e fattibile dalle Strutture di destinazione e/o assegnazione che ne facciano eventualmente richiesta e quella di rinuncia all'incarico (conferito e non) per intervenuto conseguimento del titolo finale o per altri motivi di studio o personali;
- CONSIDERATA** la presenza di studenti già assegnatari di incarico tenuti al mero completamento delle ore di collaborazione previste e studenti cui non è stato possibile conferire l'incarico a motivo della predetta sospensione delle attività;
- VISTO** il parere reso dal Senato Accademico nella seduta del 23.06.2020 al riguardo delle "Nuove modalità di erogazione dei servizi agli studenti a partire dal 1 luglio 2020", il quale prevede, in particolare, secondo cui "Le attività connesse al bando per gli studenti con impegno a tempo parziale (150 ore) potranno essere svolte tanto in presenza quanto a distanza a seconda della tipologia di lavoro e delle esigenze espresse dalle strutture di Ateneo alle quali gli studenti sono assegnati."
- TENUTO CONTO** delle note MUR n. 798 del 4 maggio 2020 - con la quale sono state fornite indicazioni agli Atenei per la programmazione delle attività del sistema della formazione superiore e della ricerca nelle Fasi 2 e 3- e n. 2833 del 30 luglio 2020, contenente indirizzi sulle "Modalità di ripresa delle attività didattiche anno accademico 2020/21 nelle Università", nonché dell'allegato 18 al DPCM 07 agosto 2020, relativo alle "Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/21";



CONSIDERATO che a mente delle determinazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 15.09.2020 sia per la ripresa delle attività didattiche che di quelle delle strutture tecnico-amministrative di Ateneo si è disposta l'adozione, per l'A.A. 2020/2021, della modalità mista o *blended*;

RAVVISATA la necessità di prorogare in via eccezionale la validità della graduatoria delle collaborazioni studentesche relative all'A.A. 2018/2019 sino al 28 febbraio 2021 onde consentire agli studenti vincitori della relativa selezione di espletare l'attività di collaborazione presso le strutture di Ateneo al termine dello stato di emergenza, ovvero con modalità a distanza ove ritenuto utile, fattibile e richiesto dalle strutture di destinazione/assegnazione,

DECRETA

ART. 1 – per le motivazioni di cui in premessa, il termine ultimo per l'espletamento degli incarichi di collaborazione da parte degli studenti vincitori della selezione per l'assegnazione di Collaborazioni studentesche ad attività connesse ai servizi resi dall'Ateneo per l'a.a. 2018/2019 è prorogato al 28 febbraio 2021.

ART. 2 – Gli incarichi già assegnati alla data della sospensione delle attività amministrative in sede e quelli ancora da attribuire potranno essere svolti sia in presenza che in modalità a distanza, qualora quest'ultima sia ritenuta utile, fattibile e richiesta dalle Strutture didattiche ed amministrative di destinazione/assegnazione.

ART. 3 – Al fine di consentire la conclusione degli incarichi già conferiti e/o provvedere ad assegnarne di nuovi in modo da consentirne lo svolgimento entro il termine fissato all'art. 1, le Strutture amministrative e didattiche di Ateneo sono tenute ad inviare al competente Settore Diritto allo Studio, anche via email all'indirizzo servizio.dirittostudio@unich.it, apposita richiesta indicativa:

- a) del numero di studenti in assegnazione alla data della sospensione delle attività in sede, indicando se i relativi incarichi siano o meno ancora suscettibili di esecuzione in base alle esigenze dell'ufficio;
- b) dell'eventuale esigenza di nuova assegnazione, indicando il numero degli studenti richiesti;
- c) della modalità di svolgimento della collaborazione richiesta ovvero sia se questa potrà essere prestata in presenza, a distanza o in forma mista con organizzazione della collaborazione secondo le esigenze della struttura e in ogni caso nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4.

Le richieste dovranno essere rimesse al Settore Diritto allo Studio entro il 31 ottobre 2020.

ART. 4 – Lo svolgimento degli incarichi in presenza dovrà essere accettato espressamente dagli studenti interessati e dovrà intendersi praticabile esclusivamente presso le strutture ove sia garantita un'organizzazione degli spazi e del lavoro idonea a garantire il pieno rispetto delle misure di cui al Protocollo di Sicurezza adottato dall'Ateneo in data 12/05/2020 -e dunque ad assicurare che non vi sia alcun rischio di prossimità e/o di aggregazione- oltre che l'adozione delle necessarie misure organizzative di prevenzione e protezione individuale.

ART. 5 – Gli incarichi già conferiti alla data della sospensione delle attività in sede che non potranno essere portati a termine a causa di sopravvenute diverse esigenze delle Strutture di assegnazione - adeguatamente motivate mediante breve relazione- verranno liquidati per il numero di ore di incarico effettivamente svolto. In tal caso le ore residue necessarie al raggiungimento del monte ore complessivo



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

di 140 ore potranno essere portate a conclusione mediante nuovo incarico – da svolgersi con le modalità di cui all'art. 3 - presso altre strutture che ne facciano richiesta.

ART. 6 – Dopo il 28 febbraio 2021 non saranno consentite ulteriori proroghe della graduatoria relativa al Bando di selezione emanato con D.R. n. 1109 del 26/06/2019.

Chieti li 30.09.2020

Prof. Sergio CAPUTI